

IL TRIBUNALE DI MODENA**Sezione III civile**

In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Carlo Bianconi;
letti gli atti della procedura instauratasi a seguito di segnalazione dell'Esperto in data 17.10.2022 ai sensi dell'art. 19 c. 6 CCIII con cui si chiedeva la abbreviazione del termine di efficacia delle misure protettive in favore di
(d'ora in poi " "), ad oggi indicato al 01.12.2022;
letta la istanza di revoca delle misure avanzate in data 19.10.2022 dalla ADE Dir. Prov. Modena;
lette le note difensive nell'interesse della società;
sentiti gli interessati e l'Ausiliario alla udienza 26.10.2022;
visto l'art. 19, comma 6, CCII;
osserva quanto segue.

Si premette come l'Esperto, alla udienza 26.10.2022 abbia ritirato la istanza di abbreviazione della efficacia delle misure, in considerazione del fatto che sembrerebbe avere finalmente intrapreso fattive iniziative volte al risanamento e prodromiche alla effettiva presentazione di un accordo di ristrutturazione. Deve quindi oggi essere scrutinata unicamente la istanza di revoca delle misure, avanzata dalla ADE Modena.

La istanza, invero scarna, è fondata sul PVC allegato alla stessa (e pure dall'Esperto, nella istanza 17.10.2022, contenente una descrizione riassuntiva degli accertamenti).

L'accertamento è stato condotto dalla ADE S.T. NORD OVEST (Torino) e ha dato conto di controlli effettuati sull'effettiva sussistenza dei crediti d'imposta per

attività di “ricerca e sviluppo” derivanti da rapporti commerciali intercorsi tra la società (poi incorporata dalla società , che ha attivato la presente procedura di Composizione negoziata) e fornitori terzi, essenzialmente coincidenti con i “Grandi Creditori” di cui ci si è occupati in occasione della conferma delle misure protettive e successiva proroga: si tratta, in altre parole, del più importante gruppo di creditori – oltre all’Erario ed ai dipendenti, per i quali ultimi comunque le misure protettive non operano – della odierna interessata.

Esito del PVC: le attività di ricerca fatturate dai “Grandi Creditori” sarebbero sostanzialmente insussistenti, con conseguente illegittimità delle importanti agevolazioni di cui i Clienti, tra cui , hanno fruito per avere disposto (apparentemente) “di ricerca e sviluppo”.

La società debitrice si è difesa sostanzialmente sulla base di tre assunti:

- il primo, secondo cui le risultanze del PVC non coinvolgono direttamente , bensì i “Grandi Creditori”, e non hanno in ogni caso alcuna portata di accertamento significativo; intenderebbe contestare in ogni sede gli addebiti, sin da ora respinti;
- il secondo, confermato dall’Esperto per quanto di ragione, per il quale l’entità del debito erariale (comprensivo di sanzioni), anche a fronte di un ipotetico innalzamento, pure esponenziale, non determinerebbe l’impraticabilità di soluzioni negoziate, ed in particolare del proponendo ADR: l’art. 63 CCII, infatti, nel disciplinare la transazione tributaria, al comma 2-*bis* prevede il cd. *cram down*; in tale ottica, poco rileva l’entità assoluta della esposizione, essendo sufficiente garantire all’Erario un trattamento migliorativo rispetto alla alternativa liquidatoria;
- il terzo, pure confermato dall’Esperto, fondato sul fatto che la continuità non stia bruciando risorse, e che la generale soddisfazione del ceto creditorio subirebbe un tracollo esiziale, laddove le misure fossero revocate, con conseguente blocco della operatività di ; la società avrebbe in corso importanti ordinativi ed una offerta per la locazione commerciale dell’immobile di Rivoli.

L’Ausiliario, rimettendosi alla decisione del Tribunale, riferiva che le risultanze del PVC fossero oggettivamente gravi e specifiche; confermava la sostanziale assenza

di rischi insiti nella conferma delle misure sino al 01.12.2022, rimettendosi a giustizia sul punto; sottolineava infine come, ferma la correttezza del ragionamento sul *cram down*, oltre al problema del sensibile incremento dei debiti erariali (e dei correlati profili penali) siano sorti seri dubbi sulla effettiva consistenza dei debiti verso i “Grandi Creditori”.

Il Giudice, nonostante i gravi dubbi sollevati, ritiene di potere confermare la durata della protezione sino al 01.12.2022.

Nondimeno, si osserva innanzitutto (e contestualmente si avvisa la società interessata), che:

- le risultanze del PVC sono effettivamente preoccupanti, e gettano gravi ombre sulla correttezza dell’operato di , in particolare in tema di distacco fittizio di dipendenti, oltre che circa la inesistenza dei progetti di ricerca (particolarmente evocativa la indagine avente ad oggetto il riscontro dell’esistenza sul *web* di progetti “copiati”);
- se il tema dell’incremento dei debiti erariali potrà (*recte*, dovrà) essere approfondito con serietà, trasparenza, efficacia, nel corso del prossimo mese con la garanzia dell’“ombrello” protettivo, non altrettanto potrà dirsi con riguardo ad eventuali iniziative della AG penale, atteso che l’art. 18, comma 1, CCII limita lo *stay* ai “creditori”, tra i quali sicuramente non rientra la Procura della Repubblica;
- unitamente al tema che precede, il *management* ed i nuovi Professionisti nominati, insieme con il Professionista indipendente individuato, dovranno rimeditare in modo serio la posizione creditoria dei Grandi Creditori, essendo del tutto evidenti le ripercussioni della corretta quantificazione di essa sul grado di soddisfazione necessario dell’Erario;
- inoltre, se può ragionevolmente ritenersi vero il fatto che la continuità non stia bruciando risorse, ed anzi le stia implementando, non può non denunciarsi immediatamente la scarsissima credibilità, ad oggi, della “offerta” di locazione immobiliare presentata *sub doc.* 5 da nella ultima memoria, essendo la stessa priva dei benché minimi requisiti per ritenerla attendibile, oltre che proveniente da soggetto la cui solvibilità è quantomeno dubbia, in quanto neppure illustrata;

- tutto quanto precede, tenuto conto che la concessione di una ulteriore proroga, successiva al 01.12.2022, non è ad oggi ipotizzabile: ha beneficiato di uno *stay* iniziato in data 03.6.2022 (che raggiungerà i 181 giorni il 01.12.2022): un lasso di tempo perlomeno congruo per la adozione di soluzioni negoziate della crisi; il fatto che cinque dei sei mesi non abbiano ad oggi portato alle predette soluzioni¹, non potrà essere “scontato” oltre dai creditori.

I motivi che fondano la reiezione della istanza di revoca della protezione chiesta da ADE Modena.

In primo luogo, nella istanza (contenente unicamente un rimando alle risultanze del PVC) non sono neppure allegare le circostanze che legittimerebbero la revoca stessa, tipizzate dalla legge e consistenti:

- nella inidoneità a soddisfare l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative (art. 19, comma 6);
- nella sproporzione rispetto al pregiudizio arrecato al creditore istante (*ibidem*).

In un contesto, quale quello della composizione negoziata della crisi, in cui il Giudice – diversamente da quanto accade nelle procedure concorsuali – interviene nel procedimento solo episodicamente, allorquando evocato dai soggetti a ciò legittimati, ed è sostanzialmente privo di poteri di reale accertamento e governo della crisi in corso, deve contestualmente essere posto in capo ai soggetti che stimolano l’intervento del Giudice stesso un onere di allegazione e prova più pervasivo: tale onere non è stato evaso.

In secondo luogo, le ipotesi sopra richiamate non sembrano comunque integrate. Astrattamente, infatti, le misure potrebbero ancora consentire ad di “recuperare terreno” e credibilità agli occhi dei creditori, e dell’Erario *in primis*. D’altro canto, poi, il sacrificio di un ulteriore mese – ribadito quanto sopra detto con riguardo a possibili iniziative in sede penale – non è seriamente sproporzionato, tenuto conto che, comunque, nel giro di un mese sarebbe per ogni creditore complesso ottenere un provvedimento conservativo anche *inaudita altera parte*.

¹ Ed anzi: la società ha, nell’ordine, subito la sostituzione degli *advisor*, e ricevuto il PVC in parola.

In terzo luogo, la presente decisione viene assunta quale ultimo attestato di “fiducia” nei confronti di impresa che occupa pur sempre una importante forza lavoro, la cui sorte sarebbe naturalmente segnata, per il caso di definitiva disgregazione aziendale, con apertura di procedimenti volti alla liquidazione giudiziale.

Quanto precede, conduce, insomma, alla conferma delle misure sino al termine originariamente prorogato (01.12.2022).

Non osta a tale conclusione, infine e fermo quanto sopra, un’ulteriore considerazione: si vuol fare riferimento al potenziale impatto, sul mantenimento delle misure protettive, della violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e trasparenza previsti dall’art. 16 CCII.

Le misure protettive sono previste a presidio delle trattative.

Le trattative devono essere condotte nel rispetto degli obblighi di cui sopra.

Il CCII, però, non impone *apertis verbis* l’arresto delle trattative (e tantomeno la revoca delle misure protettive), per il caso di presunta violazione dei predetti obblighi (al contempo, ad esempio, preclude l’accesso al concordato semplificato, cfr. art. 25-*sexies*, comma 1; si noti, di converso, come nell’ambito degli strumenti di regolazione, il compimento di “atti di frode” sia prevista come autonoma causa di revoca delle misure protettive, cfr. art. 55, comma 5).

Vi è dunque da chiedersi se sia immaginabile una resipiscenza del debitore – che si assume abbia violato gli obblighi – idonea al mantenimento in essere delle trattative, e con esse delle misure protettive.

Questo Giudice, pur dandosi atto della assenza di precedenti di merito o di prese di posizione specifiche della Dottrina sul punto, ritiene di potere dare risposta affermativa al quesito, al ricorrere di un duplice ordine di condizioni:

- la effettività della resipiscenza, corroborata da una discontinuità nella gestione delle trattative, volta alla prosecuzione di esse rigorosamente improntata ai canoni di lealtà e trasparenza;
- la perdurante disponibilità dei creditori a trattare.

Nel caso in esame si auspica che le condizioni possano essere soddisfatte nell’ulteriore brevissimo lasso di tempo concesso, tenuto conto del fatto che sembrerebbe avere effettivamente dato prova di discontinuità gestionale (annunciata nomina di nuovo Presidente del CDA; nomina di nuovi *advisor*;) e che

la “indisponibilità” dell’ADE deve comunque, per espressa previsione normativa, essere ridimensionata nei limiti di cui all’ipotetico *cram down*.

Tutto ciò premesso

Visto l’art. 19, comma 6, CCII; 669-*bis* e sgg. c.p.c.;

PQM

Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta la istanza avanzata da Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Modena;
- mantiene sino al 01.12.2022², nei limiti soggettivi e oggettivi del decreto 16.7.2022, le misure protettive di cui all’art. 6, comma 1, DL 118/2021, oggi art. 18, comma 1, CCII; il tutto, ferme le ulteriori misure protettive previste ed operanti *ex lege* e quanto disposto da questo Giudice nei provvedimenti precedenti in atti.

Manda la Cancelleria per la comunicazione urgente alla ricorrente (che notificherà il provvedimento agli interessati), all’Esperto ed all’Ausiliario.

Così deciso in Modena, Camera di Consiglio del 29.10.2022

Il Giudice

Dott. Carlo Bianconi

² Per un totale quindi di giorni 181, suscettibile di proroga sino a giorni 240 nell’ambito della composizione negoziata e fermo in ogni caso il disposto dell’art. 8 CCII